

COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Diffusione
- Art. 3 Status di Consigliere
- Art. 4 Dimissioni e surrogazioni dei Consiglieri
- Art. 5 Conferimento di incarichi speciali
- Art. 6 Indennità di presenza e rimborso spese
- Art. 7 Partecipazione alle sedute
- Art. 8 Diritto di informativa dei Consiglieri
- Art. 9 Diritto dei Consiglieri di accesso agli atti amministrativi
- Art. 10 I gruppi consiliari
- Art. 11 Conferenza dei Capi gruppo

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 12 Sessioni e Convocazioni
- Art. 13 Avviso di convocazione – Consegna - Termini
- Art. 14 Ordine del giorno

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

- Art. 15 Sede
- Art. 16 Presidenza delle sedute
- Art. 17 Poteri del Presidente
- Art. 18 Deposito degli atti
- Art. 19 Diritto di iniziativa
- Art. 20 Nomine ed attribuzioni
- Art. 21 Sedute di prima convocazione
- Art. 22 Validità delle sedute (scelta quorum strutturale)
- Art. 23 Sedute in seconda convocazione
- Art. 24 Validità delle deliberazioni
- Art. 25 Partecipazione dell'Assessore non consigliere
- Art. 26 Pubblicità delle sedute
- Art. 27 Adunanze "aperte"
- Art. 28 Comportamento dei Consiglieri

- Art. 29 Norme generali per gli interventi
- Art. 30 Tumulti in aula
- Art. 31 Comportamento del pubblico
- Art. 32 Ammissione di Funzionari in aula
- Art. 33 Comunicazioni e ordine dei lavori
- Art. 34 Norme per la discussione generale
- Art. 35 Emendamenti
- Art. 36 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 37 Mozione d'ordine. Richiami al Regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 38 Fatto personale
- Art. 39 Chiusura della discussione. Dichiarazioni di voto
- Art. 40 Ora di chiusura delle sedute
- Art. 41 Rinvio della seduta
- Art. 42 Termine della seduta
- Art. 43 Diritto di presentazione
- Art. 44 Contenuto della interrogazione
- Art. 45 Contenuto della interpellanza
- Art. 46 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 47 Ordini del giorno
- Art. 48 Mozioni
- Art. 49 Mozione d'ordine
- Art. 50 Forme di votazione
- Art. 51 Votazione in forma palese
- Art. 52 Votazione per appello nominale
- Art. 53 Ordine delle votazioni
- Art. 54 Votazioni a scrutinio segreto
- Art. 55 Astensione obbligatoria
- Art. 56 Divieto di intervenire durante le votazioni
- Art. 57 Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 58 Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 59 Verbali delle adunanze. Redazione
- Art. 60 Contenuto
- Art. 61 Firma dei verbali
- Art. 62 Deposito rettifiche e approvazione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 Comunicazione delle decisioni del Consiglio
- Art. 64 Registrazioni audiovisive
- Art. 65 Interpretazione del Regolamento
- Art. 66 Abrogazione di norme
- Art. 67 Rinvio
- Art. 68 Entrata in vigore e forme di pubblicità

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.

Art. 2 Diffusione

Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

Copia del Regolamento deve essere consegnata dal Sindaco ai Consiglieri neo eletti, in occasione della notifica della elezione nonché agli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale, in occasione della loro nomina e, nel caso esistesse, al Difensore civico.

Art. 3 Status di Consigliere

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. Essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle civiche funzioni essi hanno pertanto libertà piena di azione, di espressione, di opinione e di voto.
3. I Consiglieri acquistano le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 4 Dimissioni e surrogazioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.
2. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 5

Conferimento di incarichi speciali

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali.

Concludono con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 6

Indennità di presenza e rimborso spese

I consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza alla quale abbiano partecipato, nella misura fissata dalla Legge. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi speciali.

Ai Consiglieri comunali che su autorizzazione del Sindaco, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.

Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.¹

¹ Vedi articolo 84 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dal comma 27 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7

Partecipazione alle sedute

Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere anche fornita il giorno della seduta consiliare dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

Delle giustificazioni fornite si prende nota a verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale decade dalla carica.

Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare al consigliere interessato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, richiedendo allo stesso di comunicare entro il termine indicato nella comunicazione, che non può essere inferiore a venti giorni, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capi-gruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla

surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 8

Diritto di informativa dei Consiglieri

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Sindaco ed assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Amministratori e responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 9

Diritto dei Consiglieri di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri comunali, con richiesta motivata, nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, dei regolamenti vigenti, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia, ed apporre la data e la firma e contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica ricoperta.

Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio delle funzioni connesse alla carica di Consigliere comunale.

Art. 10

I gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo cui intende aderire.

Ciascun gruppo è costituito da almeno un Consigliere.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capo gruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio.

In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni del nominativo del Capo gruppo.

Ai Capi gruppo deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 11 **Conferenza dei Capi gruppo**

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Ne sono membri tutti i Capi gruppo, che hanno facoltà di delegare in forma scritta, in caso di impedimento, quale supplente, un Consigliere del proprio gruppo.

Alla riunione assiste, se richiesto dal Presidente, il Segretario del Comune.

La Conferenza dei Capi gruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata per:

- predisporre gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze;
- trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio e fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del Consiglio ritenga acquisirne opportuno parere;
- esaminare le proposte di modifica dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

TITOLO II **NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 12 **Sessioni e Convocazioni**

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione e suoi allegati e del Conto Consuntivo e suoi allegati.

Il Consiglio Comunale può essere convocato:

- a) per iniziativa del Sindaco
- b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Nei casi previsti alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Il Consiglio Comunale si riunisce anche ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida; si riunisce, nei casi d'urgenza, ad iniziativa del Governo o del Ministro dell'Interno.

Art. 13 **Avviso di convocazione – Consegna - Termini**

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avvisi.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si

svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocato d'urgenza, qualora sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili. Stabilisce inoltre la data e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un dipendente comunale incaricato dal Sindaco.

Il notificatore rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta comprendente più consiglieri sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del notificatore. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consigliere.

I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione dei cui al precedente comma ed in caso di impossibilità di notificazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di notificazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma precedente, possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti alla adunanza nel momento in cui è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato, salvo che lo stesso intenda presentare formale eccezione.

Art. 14 **Ordine del giorno**

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dai consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Sindaco.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 26.

Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle ordinanze ordinarie o straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del comune rispettivamente nei cinque o tre giorni precedenti la riunione.

Il medesimo avviso deve essere altresì esposto nei luoghi di pubblica affissione presenti nel territorio comunale.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della riunione.

TITOLO III **LE ADUNANZE CONSILIARI**

Art. 15 **Sede**

Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.

Sentito il parere dei Capi gruppo, il Sindaco può stabilire che la riunione del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene il Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello stato.

In caso di adunanza in luogo diverso dalla Sala Consiliare, presso tale diversa sede, viene esposto il gonfalone riportante lo stemma del Comune.

Art. 16 **Presidenza delle sedute**

Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza viene assunta secondo le previsioni dettate dall'art. 37 del vigente Statuto comunale.

Art. 17 **Poteri del Presidente**

Il Sindaco nelle sue attribuzioni quale Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Il Presidente ha l'iniziativa nelle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

Art. 18 **Deposito degli atti**

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi gruppo ed il Segretario comunale.

Nessuna proposta può essere sottoposta ad approvazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini precedentemente elencati, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n.267/200 e, ove occorra, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala ove essa ha luogo e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 19 **Diritto di iniziativa**

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la

proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo indicando, con l'oggetto, il nome del Consigliere proponente.

I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

Art. 20 **Nomine ed attribuzioni**

Il Sindaco all'inizio di ciascuna seduta per la quale è prevista la votazione a scrutinio segreto, designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

Art. 21 **Sedute di prima convocazione**

L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Se vi sono comunicazioni, interrogazioni od interpellanze iscritte all'ordine del giorno, il Sindaco può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 23, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario comunale i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per deliberare validamente, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente comunica al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto, precisandone l'ora.

In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.

Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale di consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove, in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri assentatisi e, se ne ravvisa può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato alla verifica del numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.

Nel caso in cui dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da cinque a dieci minuti, dopo ciò disporrà un nuovo appello dei presenti. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 22 **Validità delle sedute** **(scelta quorum strutturale)**

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco

I Consiglieri che escono dalla sala prima delle votazioni non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 23

Sedute in seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pur essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richieda la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i consiglieri presenti.

Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

Articolo 24

Validità delle deliberazioni

Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno un'unità al totale dei votanti.

Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Art. 25

Partecipazione dell'Assessore non consigliere

L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche.

Il Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti e su proposta del Presidente, ha facoltà di stabilire che una seduta possa essere segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, può deliberare il passaggio in seduta segreta dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 27

Adunanze "aperte"

Quando particolari motivi d'ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza aperta del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati con i Consiglieri Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

Art. 28

Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi che devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali altrui e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente deve interdire al Consigliere la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta decide votando per alzata di mano.

Art. 29

Norme generali per gli interventi

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti.

Essi hanno assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente con alzata di mano.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i consiglieri. Ove ciò avvenga il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, restituendola al Consigliere autorizzato a parlare.

I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo articolo 34.

A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti previsti dal Regolamento può essere interrotto, né rinviato, per la sua continuazione a seduta successiva.

Art. 30

Tumulti in aula

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato oppure toglierla definitivamente.

In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 31

Comportamento del pubblico

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio, tenere un comportamento corretto, presentarsi in modo decoroso nel rispetto delle Istituzioni, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni e scambi di parola con i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Il Presidente può inoltre disporre opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 32

Ammissione di Funzionari in aula

Il Presidente può anche su richiesta di uno o più consiglieri invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 33

Comunicazioni e ordine dei lavori

All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo per la comunità.

Dopo l'intervento del Sindaco ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

Tali comunicazioni debbono essere contenute in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato. Alle comunicazioni, alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

Successivamente alle comunicazioni inizia la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai comma seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal presente articolo. Ove non rientrino entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e viene iscritta nel relativo ordine del giorno.

Altresì non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti

Art. 34

Norme per la discussione generale

Terminata da parte del relatore l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, adoperandosi, per quanto possibile, affinché si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

Nel caso in cui non vi sia richiesta di intervento la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere, Capo gruppo, o altro Consigliere dallo stesso incaricato, può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci e solo per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno.

Tali termini di tempo sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta.

Nella discussione delle singole parti della proposta che segue ad una discussione generale, possono intervenire tutti i Consiglieri, la prima volta per non più di dieci minuti. La seconda volta per non più di cinque.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando quale ulteriore tempo richiede per concludere il proprio intervento. Il Consiglio decide a maggioranza semplice.

Art. 35 **Emendamenti**

Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richieda vengano apportate alle proposte presentate.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione di un argomento. Quando si tratta di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

La valutazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi, infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 36 **Questione pregiudiziale e sospensiva**

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non debba discutersi precisandone i motivi.
- 2) La questione sospensiva è la richiesta di rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste anche da un solo consigliere prima dell'inizio della discussione di merito. Possono essere anche poste nel corso della discussione solo qualora siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi. In tal caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre consiglieri.

Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono discusse e poste in votazione prima di procedere la discussione dell'argomento cui di riferiscono.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

In caso di concorso di questioni pregiudiziali o sospensive, su di essi ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 37

Mozione d'ordine.

Richiami al Regolamento e all'ordine del giorno

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario e uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 38

Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

È facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di dieci minuti.

Art. 39

Chiusura della discussione. Dichiarazioni di voto

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Il consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto; ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun Gruppo.

Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle norme generali di cui all'art. 34 del Regolamento, possono intervenire solo due consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo,

hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

Art. 40 **Ora di chiusura delle sedute**

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Consiglio su proposta del Presidente. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 41 **Rinvio della seduta**

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove, nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito all'ora fissata.

Nel caso in cui nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già prefissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 42 **Termine della seduta**

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa che se la stessa proseguirà nel giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

Art. 43 **Diritto di presentazione**

I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni possono essere presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti ai Capo gruppo prima della discussione in aula per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile, la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere trattati contemporaneamente.

Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni od interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 44

Contenuto della interrogazione

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso, in termini corretti e in forma scritta. Qualora l'interrogante intenda avere una risposta in Consiglio deve precisarlo nell'interrogazione: in caso contrario la risposta gli sarà fornita dal Sindaco per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento. L'interrogazione per la quale è richiesta risposta in Consiglio Comunale sarà inserita dal Sindaco, entro 15 giorni dalla sua presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio convocato o da convocare.

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

Art. 45

Contenuto della interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità previste nel precedente articolo per le interrogazioni. L'interpellanza per la quale è prevista solo la risposta orale in Consiglio, sarà inserita dal Sindaco entro 15 giorni dalla sua presentazione all'ordine del giorno del Consiglio convocato e da convocarsi.

Art. 46

Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

La trattazione delle interrogazioni orali ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consigliare.

Se il consigliere proponente è assente al momento della discussione della sua interrogazione o interpellanza, la stessa si intende rinviata ad altra adunanza.

Le interrogazioni e le interpellanze sono lette dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.

Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi.

Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata anche da un altro Consigliere.

Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo, il conto consuntivo, strumenti urbanistici generali o loro varianti, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Le interrogazioni e ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.

Esaurita la trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni nel termine prefissato dal vigente regolamento i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti direttamente in Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, se dispongono degli elementi necessari, provvedono a dare risposte all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare una risposta immediata, il Sindaco assicura il Consigliere Comunale interrogante che la stessa gli sarà inviata entro il termine prestabilito nel Regolamento.

Art. 47

Ordini del giorno

Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio su fatti o questioni di interesse della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che non impegnino il bilancio né modifichino le disposizioni vigenti nell'ente.

Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta, al Sindaco e sono trattati dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati per iscritto all'inizio della seduta.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore e non più di un Consigliere per ogni Gruppo, ciascuno per un massimo di dieci minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 48

Mozioni

La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico

amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni consigliere.

Se viene presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte di iniziativa consiliare.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Art. 49

Mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato o da cogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Art. 50

Forme di votazione

L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono richieste dalla legge o dallo statuto o il Consiglio deve esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti.

Art. 51

Votazione in forma palese

Quando la votazione deve avvenire in forma palese, i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.

Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.

Se anche dopo la controprova, uno o più Consiglieri manifestino dubbi o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

Art. 52
Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del sì e del no.

Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art 53
Ordine delle votazioni

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

1. la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2. la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi su di essa, per non più di cinque minuti, il Sindaco od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
3. le proposte di emendamento si votano nell'ordine che segue:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi.
4. Per i provvedimenti composti da varie parti, quando almeno tre Consiglieri abbiano chiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia richiesta la separazione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso. Ogni proposta comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il regolamento viene posto in votazione in forma palese nel suo complesso;
- b) per i bilanci avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti alla approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 54
Votazioni a scrutinio segreto

Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto utilizzando apposite schede. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente perché ne sia presa nota nel verbale. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 55 **Astensione obbligatoria**

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.¹
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

¹ Vedi articolo 78, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56 **Divieto di intervenire durante le votazioni**

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 57 **Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità**

Compiuta la votazione, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente. In caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.

Art. 58 **Revoca e modifica di deliberazioni**

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole,

può essere revocata da parte dello stesso Consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.

Le deliberazioni del Consiglio, recanti modifiche o revoche di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi o altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

Art. 59 **Verbali delle adunanze** **Redazione**

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Il Segretario, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi è coadiuvato dal personale dell'ente.

Art. 60 **Contenuto**

I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato, il quale da allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.

Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie, non debbono mai essere riportate a verbale.

Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso, ne faccia una richiesta, le stesse possono, in modo conciso essere iscritte a verbale con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere esteso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi argomenti che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 61
Firma dei verbali

I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario.

La firma del Segretario comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettifiche che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nelle successiva seduta del Consiglio.

Art. 62
Deposito rettifiche e approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettifiche.

Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Se un Consigliere intende proporre modifiche od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intenda sia cancellato od inserito.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione di merito.

Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire la proposta di rettifica si intende approvata.

Nel caso vengano manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario e portano l'indicazione della data nella quale sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni, appartiene alla competenza del Segretario.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Comunicazione delle decisioni del Consiglio

L'ufficio di segreteria comunica le decisioni del Consiglio ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T. U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 64
Registrazioni audiovisive

E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

I Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 65
Interpretazione del Regolamento

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capigruppo.

Qualora nella Conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dei Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la risoluzione non risulti immediatamente possibile il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio stesso, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 66
Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 67
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti.

Art. 68
Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

Copia del presente Regolamento viene consegnata a tutti i Consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.